

Comune di Vicchio
Città Metropolitana di Firenze

BILANCIO CONSOLIDATO 2018
RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA: OBBLIGATORIETA' ED OBIETTIVI DEL CONSOLIDAMENTO

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali consente di reperire informazioni utili a livello centrale (Organi di Governo, Parlamento, ecc.) sull'effettiva consistenza della spesa pubblica, intesa in senso lato, ovvero posta in essere sia direttamente dagli enti pubblici (Comuni, Province e Regioni), che indirettamente da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati.

La finalità è quella di monitorare i flussi finanziari delle risorse pubbliche, al fine di programmare al meglio le politiche economiche globali, valutandone l'efficacia a posteriori, anche ai fini correttivi.

Tale livello informativo, inoltre, è di utilità anche per la pubblica amministrazione "capogruppo", per i medesimi scopi informativi, programmatori e correttivi.

Il processo programmatico-gestionale dell'Ente, che prende l'avvio con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione e si conclude nel Rendiconto, trae dal Bilancio Consolidato un ulteriore fonte informativa preziosa per orientare la pianificazione e la programmazione del "Gruppo".

Il bilancio consolidato integra quindi le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti, qualora le attività da questi svolte vengano realizzate anche attraverso enti strumentali e società, permettendo una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo.

Il tema del consolidamento dei conti pubblici è uno degli aspetti innovativi affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione; in particolare questo argomento è stato affrontato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L.196/2009 e D.Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009).

Il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi prevede che: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati".

Il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto l'articolo 147 – quater del TUEL, disponendo che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

Tale principio prevede in sintesi che gli enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Nel corso del 2017 è stato approvato il D.M. 11 agosto 2017 che ha inciso in maniera sostanziale sul principio contabile applicato n. 4/4 relativo al bilancio consolidato, ampliando e chiarendo numerosi aspetti, tra i quali:

- ridefinizione dei criteri per la determinazione del gruppo pubblica amministrazione e del gruppo bilancio consolidato, con particolare riferimento alle fondazioni ed alle società partecipate, modificando il concetto di influenza dominante e del concetto di irrilevanza al fine di escludere soggetti del primo gruppo dal secondo gruppo;
- indicazione della necessità di riclassificazione da parte delle società degli schemi di bilancio privatistici di cui al D.Lgs. 130/2015 in conformità a quelli armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con la precisazione che la conformità della documentazione trasmessa alla società capogruppo costituisce una responsabilità dell'entità da consolidare;
- maggiore specificazione delle operazioni preliminari in merito alla riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra – gruppo.

Il principio contabile definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.

Nel corso del 2018, ad opera del D.M. 29/08/2018 è stata aggiunta al Principio 4/4 un'appendice tecnica, comprendente alcuni esempi, non esaustivi, relativi alla redazione del bilancio consolidato con il metodo integrale ed il metodo proporzionale

Il bilancio consolidato è obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 118/2011, con eccezione degli enti non sperimentatori, che potevano rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;

Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è intervenuta, ad opera del DM 01/03/2019, la modifica del principio 4/4, ai sensi della quale essi non sono più obbligati alla redazione del bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati ed è approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico consolidati integrano i tradizionali documenti contabili e non si sostituiscono ad essi: il primo mostra la situazione patrimoniale attiva e passiva del Gruppo; il secondo, invece, ne evidenzia l'andamento economico d'esercizio. Tali documenti vengono definiti nella loro struttura dal Comune di Vicchio, in qualità di capogruppo.

Allegato obbligatorio al bilancio consolidato è la Relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La Relazione sulla Gestione prevede una sintesi dei dati con un commento complessivo sull'andamento del Gruppo.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del Comune di Vicchio secondo il dettato del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

Il presente documento pertanto analizza i seguenti aspetti:

1. Area e metodo di consolidamento;
2. Operazioni preliminari al consolidamento;
3. Consolidamento
4. Nota integrativa

1. AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO

La prima attività richiesta per la redazione del bilancio consolidato consiste nel procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra la singola società e la capogruppo, al fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta, secondo i criteri e le regole contenuti nei principi contabili.

1.a LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VICCHIO

Il Comune di Vicchio partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

	Denominazione società	Durata	Oggetto sociale	Capitale sociale	Importo capitale posseduto dal Comune di Vicchio	Percentuale di partecipazione del Comune di Vicchio
1	Publisevizi S.p.A	01/06/2000 31/12/2030	Gestione servizio igiene urbana nel suo complesso	€ 31.621.353,72	€ 5.170,00	0,016%
2	Publiacqua s.p.a	01/01/2002 31/12/2100	Gestione servizio idrico integrato	€ 150.280.056,72	€ 534.725,64	0,356 %
3	Toscana Energia S.p.A.	24/01/2006 31/12/2100	Gestione servizio distribuzione gas	€ 147.467.453,00	€ 24.536,00	0,0166%
4	Casa s.p.a.	17/10/2002 31/12/2050	Recupero, manutenzione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica	€ 9.300.000,00	€ 93.000,00	1,00%

Il Comune di Vicchio partecipa inoltre ai seguenti organismi:

CONSORZI

	Denominazione società	Durata	Oggetto sociale	Capitale sociale	Importo capitale posseduto dal Comune di Vicchio	Percentuale di partecipazione del Comune di Vicchio
1	Società della Salute	23/12/2009	Gestione servizi sociali delegati dai comuni			8,38
2	Autorità Idrica Toscana	01/01/2012	Gestione servizio idrico integrato			0,20
3	ATO Toscana Centro	01/01/2012	Gestione integrata dei rifiuti solidi urbani			0,47

ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI (Fondazioni, Associazioni ecc)

	Denominazione società	Durata	Oggetto sociale	Capitale sociale	Importo capitale posseduto dal Comune di Vicchio	Percentuale di partecipazione del Comune di Vicchio
1	Istituzione Don Milani		Promozione dei valori, del pensiero e delle opere di Don Lorenzo Milani			100

1.b INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'individuazione dell'area di consolidamento, vale a dire dell'insieme delle aziende costituenti il "gruppo comunale" oggetto del consolidamento dei conti, comporta un importante lavoro di analisi delle proprie partecipazioni.

Vengono esaminati gli atti che regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico-finanziari fra lo stesso e l'Amministrazione Comunale; in base al tipo di controllo esercitato dalla capogruppo Comune di Vicchio sulle singole società ed organismi partecipati si determina l'area di consolidamento.

Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell'area di consolidamento sono enunciate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

Il D.M. 18 maggio 2017 ha modificato il principio contabile relativo al bilancio consolidato, specificando ed integrando le definizioni relative agli organismi partecipati e la metodologia di consolidamento: tali modifiche sono applicabili dal 2018 con riferimento all'esercizio 2017, pertanto di tali modifiche si è tenuto conto per la definizione dei due elenchi.

Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l'indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell'ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l'altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell'area di consolidamento;

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In base al DM 11 agosto 2018, in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Qui di seguito si evidenzia una breve tabella riassuntiva che riporta con chiarezza la normativa vigente in materia di organismi societari e utile alla definizione dell'area di consolidamento:

<p>Ente strumentale controllato: enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo. (A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni)</p>	<p>ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda</p>
	<p>ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda</p>
	<p>esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda</p>
	<p>ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione</p>
	<p>esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.</p> <p>L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.</p> <p>Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.</p>
<p>Enti strumentali partecipati</p>	<p>enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente</p>
<p>Società controllate: nei confronti delle quali l'Ente</p>	<p>ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria</p> <p>ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di</p>

	<p>esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante.</p> <p>I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.</p> <p>L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.</p>
Società partecipate	<p>società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.</p> <p>Si ricorda che a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata sarà estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.</p>

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 19/09/2019, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato; tale deliberazione ha valore per l'esercizio 2018, e prende in considerazione le novità in tema di soggetti da consolidare contenute nel D.M. 11 agosto 2017

Applicando i principi e la metodologia di cui sopra sono stati formati i seguenti elenchi:

- elenco A) GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Comune di Vicchio
Istituzione Culturale Don Milani
Consorzio Società della Salute del Mugello
Società Casa S.p.A.

- elenco B) GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO

Comune di Vicchio
Consorzio Società della Salute del Mugello
Società Casa S.p.A.

2. OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel Principio contabile n. 4 ed adottare lo schema predefinito dalla vigente normativa il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell'area di consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato.

A tal fine l'Ente capogruppo impartisce, prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento, le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Il Comune di Vicchio ha impartito le direttive di cui sopra agli enti individuati nell'elenco B) alla delibera di Giunta n. 101 del 19/09/2019, ed in particolare:

- i bilanci di esercizio e la necessaria documentazione integrativa dovranno essere trasmessi al Comune entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci, ed in ogni caso entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
- la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del bilancio consolidato devono di norma comprendere lo stato patrimoniale, il conto economico, e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra i componenti del gruppo);
- la documentazione fornita dagli enti e società ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato deve essere conforme ai dettami del D.lgs 118/2011 e in particolare all'allegato 4/4, ove compatibili con la disciplina civilistica;

Al ricevimento degli atti, delle informazioni e dei documenti necessari alla redazione del bilancio consolidato, segue una complessa attività di omogenizzazione dei dati: le verifiche preliminari riguardano le condizioni di uniformità temporale, formale e sostanziale.

In particolare, con riferimento all'uniformità temporale, si è proceduto a verificare che i bilanci siano riferiti al medesimo esercizio e tutti coincidenti con l'anno solare.

L'uniformità formale si ottiene attraverso previa riclassificazione dei bilanci approvati dalle singole partecipate secondo lo schema del bilancio consolidato vigente (allegato 11 al D. Lgs. 118/2011).

Gli enti locali devono raccordare tra di loro classificazioni e strutture di bilancio diverse, che caratterizzano, da una parte, il sistema contabile delle amministrazioni locali e, dall'altra parte, il sistema contabile delle imprese.

L'applicazione del d.lgs. 135/2015 ha reso i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità finanziaria.

In particolare:

- nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;
- i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;
- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;
- si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;
- è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
- non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;

- il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;

- l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni.

- i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;

Tutte le voci difformemente rappresentate vanno ricondotte agli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011, anche in relazione al diverso dettaglio espositivo (in alcuni casi maggiore, in alcuni casi minore e quindi da rielaborare sulla base delle informazioni che gli organismi devono fornire alla capogruppo).

L'uniformità sostanziale è garantita attraverso le scritture contabili di rettifica.

La redazione del bilancio consolidato si ottiene attraverso la registrazione di due tipi principali di scritture contabili: le elisioni e le rettifiche.

La capogruppo deve farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche ed alla loro omogeneizzazione. La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite dalla capogruppo: la conformità della documentazione trasmessa alla società capogruppo costituisce una responsabilità dell'entità da consolidare.

Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione pubblica è necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato:

a) gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le eventuali motivazioni;

b) le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento.

Le elisioni.

Considerato che le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria, le elisioni rappresentano scritture contabili finalizzate proprio a far sì che il bilancio consolidato includa soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Le scritture di elisione, pertanto, consentono di eliminare le operazioni e i saldi reciproci, che costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, se non eliminate, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra – gruppo andando ad evidenziare:

- Le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);
- Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;
- La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili

La scritture di elisione non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo;
- l'eliminazione di crediti e debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, di oneri e proventi per trasferimenti o contributi o di costi e ricavi concernenti gli acquisti e le vendite.

Le rettifiche.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

E' accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Gli interventi di rettifica hanno effetto sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Occorrerà inoltre considerare separatamente e non elidere l'imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni pubbliche a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato;

3. CONSOLIDAMENTO

Per completare la formazione del bilancio consolidato, occorre a questo punto verificare che i saldi infragruppo (crediti-debiti e costi-ricavi) siano allineati in modo da procedere con la loro eliminazione (elisione dei saldi infragruppo). Il criterio base è che in un bilancio consolidato occorre simulare che tutte le transazioni avvenute tra le società dell'area di consolidamento non siano mai avvenute, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria. Occorre in questa fase procedere anche allo storno di eventuali plusvalenze realizzate a seguito di operazioni tra i componenti del gruppo. Le operazioni da compiere sono quindi tipicamente elisioni e rettifiche di consolidamento.

Gli interventi di rettifica hanno effetto sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Occorrerà inoltre considerare separatamente e non elidere l'imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni pubbliche a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Le scritture di rettifica extracontabile di eliminazione delle operazioni infragruppo che occorre effettuare ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato sono, ad esempio, le seguenti:

- 1) eliminazione di crediti e debiti infragruppo;
- 2) eliminazione di costi e ricavi infragruppo;
- 3) eliminazione di utili e perdite infragruppo.
- 4) eliminazione del valore di carico delle partecipazioni.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo.

Le elisioni rappresentano scritture contabili finalizzate a far sì che il bilancio consolidato includa soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Le scritture di elisione, pertanto, consentono di eliminare le operazioni e i saldi reciproci, che costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, se non eliminate, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra – gruppo andando ad evidenziare:

- Le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);
- Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;
- La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili

La scritture di elisione non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo;

- l'eliminazione di crediti e debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, di oneri e proventi per trasferimenti o contributi o di costi e ricavi concernenti gli acquisti e le vendite.

L'ultima operazione di consolidamento da compiere è quella di identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

I bilanci dell'ente e dei componenti del gruppo amministrazione pubblica sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo due possibili modalità:

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);

- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l'ente eserciti un ruolo di controllo e/o di capogruppo.

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo.

Si indicano, nella tabella sottostante, i metodi di consolidamento applicati per ogni organismo compreso nel gruppo di consolidamento:

Ente consolidato	Metodo utilizzato	% consolidamento
Consorzio Società della Salute	proporzionale	8,38
Casa S.p.A.	proporzionale	1

Compiute pertanto tutte le operazioni di elisione e rettifica, i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri).

Le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle risultanze del Comune.

Avendo proceduto all'applicazione del metodo proporzionale, nel bilancio consolidato si evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipate di proprietà del gruppo e non il

suo valore globale, non comprende la voce “patrimonio netto di terzi” né quella di “utile di terzi” nel conto economico, le quali sono automaticamente escluse.

4. LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa ha lo scopo di integrare i dati contabili fornendo una serie di informazioni su diversi aspetti, anche con riferimento all'andamento storico dei risultati economici patrimoniali.

Di seguito vengono pertanto analizzati gli aspetti richiesti dalla normativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI.

Per quanto riguarda l'uniformità sostanziale, si rinvia a quanto indicato al punto 2.2.

RAGIONI DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Analisi Economica

Al fine di comprendere l'efficacia e l'economicità dell'agire pubblico, può farsi riferimento al risultato dell'esercizio, quale valore esprime la capacità dell'ente pubblico, inteso in senso ampio, ovvero comprendente appunto gli enti consolidati, di stare sul mercato offrendo servizi alla collettività in modo sostenibile nel lungo periodo.

Il risultato dell'esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell'ente in tre aree distinte: risultato della gestione "caratteristica", risultato della gestione finanziaria, risultato della gestione straordinaria.

Il risultato della gestione ovvero la differenza fra componenti positivi e negativi della gestione, pari a complessivi € -1.242,32 è determinato per differenza tra le risorse acquisite da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento per l'erogazione dei servizi, dall'altro.

Il risultato della gestione risulta così determinato:

RISULTATO DELLA GESTIONE		2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	5.058.672	5.477.365
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.105.702	822.877
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	896.178	806.256
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	209.525	16.620
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	658.500	626.432
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	214.664	234.500
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	51.340	21.321
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	392.497	370.611
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	274.802	236.395
totale componenti positivi della gestione A)		7.097.676	7.163.069
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	112.470	86.138
10	Prestazioni di servizi	3.591.222	3.298.390
11	Utilizzo beni di terzi	72.451	69.760
12	Trasferimenti e contributi	595.737	510.449
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	440.489	510.449
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	39.250	
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	115.998	
13	Personale	1.664.009	1.433.328
14	Ammortamenti e svalutazioni	964.363	974.886
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	88.152	93.691
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	736.558	722.692
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	139.653	158.503
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		53
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	98.665	116.551
totale componenti negativi della gestione B)		7.098.918	6.489.554
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.242	673.515

Il risultato della gestione finanziaria si compone dai proventi ed oneri finanziari, i proventi sono per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti dell'ente, inoltre, vi affluiscono i dividendi distribuiti dalle società partecipate e gli interessi attivi;

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		2018	2017
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	84.582	40.798
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>	84.582	40.798
c	<i>da altri soggetti</i>		
20	Altri proventi finanziari	110	286
	Totale proventi finanziari	84.692	41.085
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	138.213	142.518
a	<i>Interessi passivi</i>	135.274	139.360
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	2.939	3.159
	Totale oneri finanziari	138.213	142.518
	totale (C)	- 53.521	- 101.434

Il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di reddito non riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell'ente (quali le plusvalenze da dismissioni di beni).

Proventi e oneri straordinari

Sono indicate tra i proventi:

- le sopravvenienze e insussistenze del passivo, dovute alla cancellazione di debiti insussistenti già contabilizzati nel conto del patrimonio dell'esercizio precedente, cioè i minori residui rilevabili dal bilancio finanziario
- le plusvalenze patrimoniali, determinate dalla differenza positiva tra il valore di alienazione dei beni patrimoniali e il rispettivo valore contabile (costo storico al netto delle quote di ammortamento già calcolate).

Sono indicati tra gli oneri:

- le insussistenze dell'attivo rappresentate dalla cancellazione di crediti già iscritti nel conto del patrimonio e riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei residui
- le minusvalenze patrimoniali
- i trasferimenti in conto capitale contabilizzati al titolo III della spesa che in realtà generano un costo.

	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	2018	2017
24	<i>Proventi straordinari</i>		
a	Proventi da permessi di costruire	121.118	
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	143.790	2.924
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	187.553	993
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari	114	
	totale proventi	452.575	3.918
25	<i>Oneri straordinari</i>		
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	804.745	293.137
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari	2.873	9.246
	totale oneri	807.618	302.383
	Totale (E) (E20-E21)	- 355.043	- 298.465

Il risultato dell'esercizio è pari ad € -513.201,45, al netto delle imposte.

La sintesi dei risultati economici 2018 e 2017 è qui di seguito evidenziata

RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2018	2017
RISULTATO DELLA GESTIONE	- 1.242,32	673.514,50
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 53.520,90	- 101.433,64
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	- 355.043,10	- 298.464,99
Imposte	103.395,13	92.273,36
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 513.201,45	181.342,51
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		

Analisi patrimoniale

ATTIVITÀ

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale del Gruppo viene contabilmente rappresentato come differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

LE ATTIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all'arco temporale necessario affinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse monetarie:

- l'attivo immobilizzato, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc...) e mobili di proprietà dell'ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine; rappresenta la parte di capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo;

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali:

- I) Immobilizzazioni immateriali
- II) Immobilizzazioni materiali
- III) Immobilizzazioni finanziarie.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite principalmente delle concessioni, licenze e marchi e diritti simili; in tale voce vi sono i costi sostenuti per l'acquisto di licenze d'uso dei software.

Le società partecipate hanno indicato in queste voci anche le migliorie apportate su beni di terzi ed i costi di impianto e di ampliamento.

Immobilizzazioni immateriali	2018	2017
costi di impianto e di ampliamento	€ 246.909,28	€ 270.039,30
costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 285,30	€ 336,34
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 24,46	€ 101,68
avviamento		
immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 775,55	
altre	€ 37.610,55	€ 40.147,57
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 285.605,14	€ 310.624,89

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili sia immobili, a disposizione del gruppo comunale e passibili d'utilizzo pluriennale.

Immobilizzazioni materiali	2018	2017
Beni demaniali	4.859.790,46	4.811.737,21
Terreni		
Fabbricati	4.469.249,31	4.530.906,12
Infrastrutture	390.541,15	280.831,09
Altri beni demaniali		
Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.397.728,15	19.098.403,20
Terreni	906.226,81	922.320,19
<i>di cui in leasing finanziario</i>		
Fabbricati	16.838.400,97	17.353.512,34
<i>di cui in leasing finanziario</i>		
Impianti e macchinari	2.187,24	1.283,27
<i>di cui in leasing finanziario</i>		
Attrezzature industriali e commerciali	156.688,50	162.719,79
Mezzi di trasporto	42.103,91	116.359,88
Macchine per ufficio e hardware	6.794,19	29.039,18
Mobili e arredi	33.147,50	39.777,42
Infrastrutture	407.732,96	427.275,97
Diritti reali di godimento		
Altri beni materiali	4.446,07	46.115,16
Immobilizzazioni in corso ed acconti	340.766,51	93.142,18
Totale immobilizzazioni materiali	23.598.285	24.003.283

Con riferimento alla modalità di calcolo degli ammortamenti, si precisa che per quanto riguarda il Comune l'ammortamento economico-tecnico viene calcolato secondo le aliquote di ammortamento previste dall'art. 229, comma 7, del TUEL

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Trattasi di partecipazioni e conferimenti di capitali.

A seguito delle operazioni di consolidamento, il valore rappresentato è al netto di quello relativo all'elisione della voce di partecipazione nelle diverse società.

L'importo residuo di partecipazione si riferisce, pertanto, alla partecipazione in altri organismi partecipati non facenti parte dell'area di consolidamento.

Di seguito si evidenziano le componenti delle immobilizzazioni finanziarie.

Immobilizzazioni Finanziarie		2018	2017
1	Partecipazioni in	970.756,84	964.815,35
a	<i>imprese controllate</i>		
b	<i>imprese partecipate</i>	970.458,33	964.516,84
c	<i>altri soggetti</i>	298,51	298,51
2	Crediti verso	44.683,27	41.086,70
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>altri soggetti</i>	44.683,27	41.086,70
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.015.440,11	1.005.902,05

CREDITI

La voce Crediti accoglie i crediti di natura commerciale o d'altra natura non costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito/debito del Comune di Vicchio con gli altri componenti del Gruppo Amministrazione pubblica ed i valori di credito/debito esistenti tra le singole società. Pertanto la tabella sottostante riporta solo i movimenti nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo consolidato.

Crediti		2018	2017
1	Crediti di natura tributaria	1.247.683,04	1.724.548,59
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.247.683,04	1.724.548,59
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	540.959,78	646.898,47
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	518.095,38	646.060,72
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>	22.864,40	837,75
3	Verso clienti ed utenti	703.240,63	604.185,44
4	Altri Crediti	626.497,00	941.414,37
a	<i>verso l'erario</i>	2.146,90	4.843,25
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	85.244,09	3.909,14
c	<i>altri</i>	539.106,01	932.661,98
	Totale crediti	3.118.380,45	3.917.046,87

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Misurano il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente sotto forma di liquidità o trasformabili in moneta di conto in brevissimo tempo, quali i depositi bancari.

DISPONIBILITA' LIQUIDE		2018	2017
1	Conto di tesoreria	817.880,44	172.547,44
	a <i>Istituto tesoriere</i>	817.880,44	172.547,44
	b <i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali	508.853,24	1.006.506,21
3	Denaro e valori in cassa	48,00	31,31
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	1.326.781,68	1.179.084,96

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424 - bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

I Risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

RATEI E RISCONTI	2018	2017
Ratei attivi		
Risconti attivi	27.190,11	202,91
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	27.190,11	202,91

PASSIVITÀ

IL PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ha scadenza illimitata ed è costituito dalle risorse proprie dell'ente (netto patrimoniale), dalle riserve (da risultato economico di esercizi precedenti, da capitale, da permessi di costruire per la parte destinata al finanziamento degli investimenti, e dal risultato economico dell'esercizio): misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali.

Il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, alla data di chiusura del bilancio, é articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

PATRIMONIO NETTO		2018	2017
	Fondo di dotazione	3.144.147,61	3.544.079,10
	Riserve	18.535.851,97	18.197.008,67
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	176.789,09	- 1.559.854,01
b	da capitale	14.576.838,12	15.978.653,20
c	da permessi di costruire	3.782.224,76	3.778.209,48
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	-	-
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-
	Risultato economico dell'esercizio	- 513.201,45	181.342,51
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	21.166.798,13	21.922.430,28
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	21.166.798,13	21.922.430,28

FONDI RISCHI ED ONERI

FONDI PER RISCHI ED ONERI	2018	2017
per trattamento di quiescenza		
per imposte		
altri	11.196,03	13.745,49
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	11.196,03	13.745,49

Fondo di trattamento di fine rapporto

L'ammontare del fondo trattamento di fine rapporto si riferisce esclusivamente alle società partecipate appartenenti al gruppo e rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità con le Leggi vigenti.

DEBITI

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze prestabilite.

Nella tabella si riportano i debiti del gruppo: anche in questo caso, come per i crediti, l'operazione di elisione nella fase di consolidamento ha comportato il fatto che nel bilancio consolidato siano rappresentati solo i debiti che il gruppo ha nei confronti di soggetti esterni al gruppo stesso.

	DEBITI	2018	2017
1	Debiti da finanziamento	3.090.785,04	3.664.085,83
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere	4.959,40	444.092,79
d	verso altri finanziatori	3.085.825,64	3.219.993,04
2	Debiti verso fornitori	3.252.586,77	3.251.139,06
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.104.770,87	861.661,97
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	837.472,35	719.594,86
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate	35.532,40	25.399,12
e	altri soggetti	231.766,12	116.667,99
5	altri debiti	516.235,01	530.605,99
a	<i>tributari</i>	5.587,57	3.072,04
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.331,29	3.511,76
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>		
d	<i>altri</i>	508.316,15	524.022,19
	TOTALE DEBITI (D)	7.964.377,69	8.307.492,85

RATEI E RISCONTI PASSIVI

RATEI E RISCONTI e CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2018	2017
Ratei passivi	760,69	107,76
Risconti passivi		
Contributi agli investimenti		
Concessioni pluriennali		
Altri risconti passivi	221.198,51	172.069,38
TOTALE	221.959,20	172.177,14

CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non rientrano tra le attività e passività.

Tra tali voci trovano collocazione per il Comune gli Impegni su esercizi futuri, corrispondenti agli impegni finanziari già assunti sui bilanci successivi al 2018, le altre voci sono invece evidenziate nelle note integrative delle società consolidate.

CONCLUSIONI

Come dimostrato nelle sezioni precedenti, l'operazione di consolidamento ha portato ai seguenti risultati finali economici patrimoniali:

perdita di esercizio 2018: € -513.201,45

patrimonio netto al 31/12/2018: € 21.166.798,13

Vicchio, 19/09/2019

Il Responsabile del Servizio
Gestione e Sviluppo Risorse, URP,
Serv.Demografici e AA.GG.
Rag. Lucia Gramigni